

N. SIUS 2020 / 4880
N. SIEP 2018 / 490

- TDS MILANO
- PGCAP REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 1565/21



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

IL TRIBUNALE

Il giorno 09-02-2021 in MILANO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. ODDONE ANNA MARIA	Presidente rel.
" CORBETTA PAOLA	Giudice
" DIANA ELENA	Esperto
" MARAZZI LETIZIA	Esperto

con la partecipazione del Dott. SARACINO MARIA, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di MILANO, per deliberare sulla domanda di:
- Affidamento al Servizio Sociale(Art. 47 O.P.)

presentata [redacted] nato a [redacted] detenuto presso la Casa di Reclusione di MILANO VIA CAMPORAGNANO n. 40 con fine pena al 27.5.2022
OSSERVA

il titolo in esecuzione è il provvedimento di cumulo della pena 4 anni e 1 mese di reclusione ed € 38.000,00 di multa rispetto alla maggior pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di distruzione di atti veri e falsità ideologica compiuta dal privato commessi nel 2004 (3 mesi e 10 giorni di reclusione), per il reato di evasione commesso nel 2011 (4 mesi di reclusione) e per la violazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale ex art. 12 quinquies l. 356/1992 con l'aggravante dell'art. 7 d.l. 203/1991 (4 anni di reclusione) commesso nel 2007

Nel casellario giudiziale sono iscritti precedenti penali per falsità ideologica compiuta dal privato in atto pubblico e tentata truffa, commessi nel 1994, per bancarotta fraudolenta commessa nel 1996.

Il detenuto ha chiesto di essere ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale con collocazione abitativa in [redacted] Immobile di proprietà [redacted], disposta a cederglielo in comodato), e svolgimento dell'attività lavorativa presso [redacted] con sede [redacted]

Il TS, con ordinanza del 19.6.2019 ha accertato, in via incidentale, la richiesta di accertamento di collaborazione impossibile e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Il Magistrato di Sorveglianza, con decreto del 14.5.2020, ha respinto l'istanza volta a ottenere l'ammissione alla misura in via provvisoria.

Nel decreto è richiamato il principio della Suprema Corte secondo il quale: *«potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»* (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

A tal proposito, è stata richiamata la parte dell'ordinanza del TS sopra indicata nella parte in cui si è affermato che *«il detenuto è stato condannato perché al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, [redacted], figura apicale della cosca unitamente al fratello [redacted], attribuita fittiziamente la titolarità formale di almeno una parte delle quote sociali della [redacted], esercitante attività commerciale per la vendita di autovetture al [redacted] (amministratore unico della società) che accettava essendone in realtà il [redacted] il socio occulto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta e in particolare [redacted]*

Dalle intercettazioni telefoniche emerge in modo chiaro che il [redacted] si qualificava come socio della suddetta società con la piena consapevolezza del detenuto; l'attività commerciale aveva ad oggetto le compravendite di

auto di lusso e di rilevante valore commerciale, sulle quali i due soggetti avevano un accordo per dividere il 50% degli utili.

I giudici hanno valutato che il linguaggio criptico utilizzato sia [redacted] che [redacted] costituisse un utile riscontro degli elementi probatori già raccolti e della piena consapevolezza di entrambi di commettere attività delittuose. In tal senso è risultato significativo è il fatto che due correi avessero valutato l'opportunità di procedere all'acquisto di un immobile del valore di € 2.800.000,00 per ampliare l'autosalone.

A seguito dell'arresto del [redacted], nel corso della perquisizione eseguita presso il suo ufficio fu reperito su un promemoria sul quale erano annotate 27 autovetture di alta gamma del valore complessivo di € 1.284.000,00 e il relativo prezzo di vendita che prevedeva un profitto di € 400.000. Da un controllo alla Motorizzazione risultò che tutte erano state acquistate e/o rivendute [redacted]. Furono anche reperiti degli assegni che dimostravano che il [redacted] poteva disporre dei conti correnti della società. Nel contesto è altresì emerso che il [redacted] si atteneva alle disposizioni impartitegli rendendosi esecutore materiale delle medesime e che era altresì tenuto a predisporre il rendiconto dell'attività aziendale a favore del correo.

Da ultimo va rilevato che il detenuto, non appena sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui si tratta, si allontanò dal domicilio e successivamente fu tratto in arresto per il reato di evasione.

L'origine della collaborazione del detenuto con [redacted] si evince chiaramente dalla narrazione resa sul punto dal collaboratore di giustizia [redacted] dalla quale risulta che [redacted] aveva conosciuto il detenuto tramite [redacted], convivente di [redacted], figlia di [redacted] e quindi cugina dei fratelli [redacted] e che con lui aveva costituito una società al 50% per il commercio di autovetture. Dopo l'arresto di [redacted], il fratello era stato incaricato di recuperare il credito di € 400.000,00 che vantava verso il [redacted] ma questi riferiva di non avere la possibilità di adempiere a causa dell'intervenuto sequestro dell'attività commerciale; molteplici furono gli incontri avvenuti con tale finalità, sino all'arresto di [redacted].

Osserva inoltre il MdS:

"Con nota datata 8.5.2020 la DDA di Reggio Calabria ha riferito che "il condannato ha svolto il ruolo di prestanome in favore del noto esponente [redacted], soggetto legato alle potenti cosche [redacted], e collegato ad ambienti istituzionali deviati, alcuni esponenti dei quali sono stati anch'essi tratti a giudizio e condannati definitivamente per delitti di criminalità organizzata(...) Peraltro non è mai emersa alcuna presa di distanza del [redacted] rispetto ai fatti per i quali è stato condannato, sicché deve ritenersi ancora attuale il vincolo con la suddetta organizzazione, la cui vitalità operativa costituisce un dato costante nelle indagini di questo Ufficio".

Dalla relazione comportamentale del 6.4.2020 emerge che il [redacted] ha dichiarato di aver venduto ad un cliente delle macchine di lusso (il detenuto avrebbe poi scoperto che questa persona era fratello di un 'ndranghetista). In occasione di un altro colloquio con l'educatore il soggetto ha dichiarato "gli errori ti fanno riflettere, ci va di mezzo la famiglia... a volte per la superficialità fai delle cavolate". In occasione di un altro colloquio con l'educatore il detenuto, in possesso di Diploma di Liceo artistico e di buona conoscenza della lingua inglese, ha raccontato che, prima dell'arresto, è stato titolare di una società di compravendita di automobili; successivamente (dal 2005 al 2007) avrebbe lavorato presso l'azienda [redacted] e nel 2007 avrebbe fondato insieme ad altri due soci [redacted] di cui sarebbe stato detentore del 70% di quote, le stesse incriminate. Inoltre ha lavorato per un periodo come fotografo e rappresentante di gioielli. Dal suo ingresso ad Opera ha frequentato il corso "Mediazione di Conflitti" del prof. Giasanti, conseguendo l'attestato con la votazione di 29/30: ha insegnato informatica ai detenuti, ha frequentato il livello avanzato di del corso inglese ed il corso IN Out, condotto all'esperto criminologo ex art. 80 OP.

Il Magistrato ha ritenuto che a fronte della gravità delle condotte per cui è stato condannato, che dimostrano la contiguità del detenuto con pericolosissimi ambienti di elevata criminalità organizzata di tipo mafioso, ad otto mesi dal precedente rigetto in cui veniva rilevata l'assenza di revisione critica, non pare che nulla sia mutato.

Le affermazioni riportate nella relazione comportamentale non sembrano connotate da reale presa di distanza dal pericoloso contesto criminoso in cui egli ha a lungo operato con ruolo altamente fiduciario e che appare tuttora operante sul territorio di riferimento come risulta dalla nota DNA; non appare infatti tale la riduttiva affermazione di aver avuto occasionale contatto per meri motivi professionali con il fratello di un 'ndranghetista."

In previsione dell'udienza odierna è stata trasmessa un'altra relazione comportamentale alla quale è allegata la relazione dell'esperto criminologo. La prima ha contenuto del tutto analogo alla precedente e contiene conferma della corretta condotta carceraria con adesione a varie iniziative trattamentali.

Nella seconda si legge che il detenuto: "propone una contestualizzazione dei reati iscrivendoli nell'ambito dell'attività professionale svolta, caratterizzata fin dagli esordi da posizioni in ambito commerciale e gestionale a diversi livelli e rivolta prevalentemente alla commercializzazione di beni di lusso (nello specifico vendita all'ingrosso di gioielli e di autovetture di livello medio-alto). Per quanto dalla narrazione fornita emergano taluni eventi critici esterni quali potenziali fattori agenti in termini criminogenetici, si evince nel complesso il riproporsi di reato finanziari per lo più riconducibili a un modus operandi spinto al limite tra attività lecita e illecita", tanto che subì un dissesto economico, che comportò la perdita di quattro appartamenti in quanto non poté fruire del risarcimento del danno dall'assicurazione a seguito di una rapina perché la merce non era contabilizzata. Gravato dal peso della vicenda giudiziaria a cui lo avevano condotto le sue scelte, scontento dei propri figli e dell'ampia irresponsabilità che li connotava nei confronti delle diverse parti sociali e in primis della propria famiglia (la moglie e i figli attualmente vivono negli Stati Uniti), avrebbe sentito il bisogno di avviare un'indagine introspettiva per comprendere le componenti individuali che hanno compromesso la sua

capacità di mantenere una condotta nei limiti della conformità, unitamente alla ricerca di istanze, idee e valori favorevoli alla messa in atto per il futuro di un comportamento basato su retti rapporti e rispettoso della legalità"; nel periodo detentivo si è avvicinato alla filosofia buddista e in tal modo afferma di avere "rimesso in ordine i valori della vita"

Il criminologo conclude affermando che: " Il processo di riflessione e maturazione intrapreso dal soggetto, le sue capacità progettuali e relazionali, nonché i legami affettivi, si delineano importanti fattori protettivi rispetto al rischio di recidiva. In ordine ai reati [redacted] assume la responsabilità degli illeciti finanziari di cui soppesa il disvalore, riconoscendo i danni arrecati alla collettività, alla propria famiglia e a se stesso. Non riconosce il suo collegamento con associazioni malavitose. Per quanto sollecitato al confronto con evidenze riportate in sentenza, disconosce il reato di agevolazione dell'attività mafiosa sostenendo che non avrebbe avuto contezza del circuito criminale in cui le sue attività andavano inserendosi, motivo per cui ha presentato richiesta incidentale di collaborazione impossibile. La rigida posizione assunta dal detenuto risulta scevra di fini giustificatori, mostrandosi critico verso se stesso e le condotte adottate che, per quanto proponga come funzionali a un mero e mal perseguito interesse personale, ammette che oggettivamente hanno contribuito all'espandersi dell'attività della [redacted]"

Gli accertamenti eseguiti sulla disponibilità sul domicilio hanno sortito esito positivo in quanto la proprietaria dell'immobile, che è un appartamento di 140 mq, completamente arredato e non occupato da terze persone, ha riferito che è utilizzabile in via esclusiva dal [redacted]

Il legale rappresentante della [redacted] ha riferito ai CC di [redacted] di accettare la collaborazione lavorativa del [redacted] con partita IVA; la natura del rapporto è stata meglio specificata nella nota prodotta dalla difesa in data 2.2.2021 nella quale si indica che l'istante assumerebbe l'incarico di agente monomandatario.

Tanto premesso il Collegio osserva che l'accertamento della collaborazione impossibile, a differenza della collaborazione attiva, è finalizzato ad eliminare l'ostatività per l'accesso ad alcuni benefici o misure alternative sul presupposto che, in relazione al fatto oggetto di condanna e alla pena in espiazione, non esistano margini concreti di collaborazione utile, ma tale valutazione non esclude l'attualità del vincolo con l'organizzazione criminale di riferimento. Nella citata ordinanza, infatti, il TS ha rilevato che, nel caso di specie, dalla sentenza esaminata non emergono, rispetto a quanto accertato ai fini della pronuncia di condanna, concreti spunti dai quali desumere che il detenuto sia a conoscenza di specifici fatti di interesse investigativo, ma è piuttosto rappresentata la possibilità di una collaborazione, verosimilmente possibile, che tuttavia esula dai più ristretti limiti previsti dall'art. 4 bis O.P.

Parimenti non è condivisibile l'assunto, sostenuto in udienza dal difensore, secondo il quale l'organizzazione criminale ha sede in Calabria e il [redacted] vive in Lombardia, perché il grave reato in esame risulta commesso a Milano; al proposito è significativo il fatto che il detenuto sia stato arrestato proprio in occasione di un suo viaggio a Reggio Calabria per partecipare all'inaugurazione di una pasticceria del [redacted], evento che dimostra che non vi erano rapporti esclusivamente di natura "professionale", legati alla commercializzazione di automobili.

Si può quindi affermare che sull'aspetto più grave del comportamento deviante non vi è stata alcuna revisione critica.

Si reputa, pertanto, che nel caso in esame, considerata la gravità del reato, l'accesso alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, che comporta spazi di libertà molto ampi e ben superiori a quelli dei permessi premio, non possa prescindere dalla presa di coscienza da parte del detenuto dell'elevato disvalore delle condotte deliberatamente e consapevolmente assunte, tenendo conto dell'aggravante contestata, e dall'inizio di un serio percorso di rivisitazione critica del proprio operato. Ciò vale a maggior ragione se si considera che il [redacted] intende proseguire a lavorare nell'ambito delle attività che hanno costituito la base della commissione dei reati.

Il Collegio ritiene pertanto che il detenuto non possa avere accesso alla misura alternativa più ampia, dovendo seguire una progressione trattamentale che prevede l'accesso al lavoro all'esterno e ai permessi premio.

Sentite le conclusioni del P.G. e del difensore, visti gli artt. 47 O.P. e 678 c.p.p.


P.Q.M.

Respinge la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

Così deciso in Milano il 9.2.2021

TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA MILANO
Depositato in Cancelleria il **11 FEB. 2021**
Il Funzionario Giudiziario
(Dr.ssa Antonia VARIO)

Il Presidente est.
Anna Maria Oddone



Per Copia Conforme
Milano, li **18.02.2021**
Funzionario Giudiziario
a.s. Anna Castelli
[redacted]